

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

VENERDÌ 25 GIUGNO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Di Vagno.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno** » (1482), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« **Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno** » (1525).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge governativo.

Il senatore De Vito illustra un emendamento all'articolo 1, con il quale si stabilisce che le Regioni partecipano alla politica di sviluppo del Mezzogiorno attraverso la Commissione consultiva interregionale costituita presso il Ministero del bilancio e della

programmazione, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Nell'emendamento si prevede inoltre la costituzione nell'ambito della detta Commissione interregionale di un comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali, il quale formula le proposte ed i pareri su tutte le questioni che il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno deve proporre al CIPE. Unitamente a tale disposizione, il senatore De Vito illustra un articolo 2-bis, con il quale si definiscono le modalità della partecipazione delle Regioni all'elaborazione dei progetti speciali di intervento.

Il principio ispiratore delle norme in esame — chiarisce il senatore De Vito — è di garantire la presenza delle Regioni nella fase di ideazione delle attività di intervento, assicurandone la rappresentanza degli interessi nel momento propulsivo.

Il riferimento al Comitato interregionale è a sua volta ispirato al proposito di assicurare una linea di continuità, che il sistema dell'intesa, previsto dal disegno di legge governativo, potrebbe non sempre realizzare. Le deliberazioni del CIPE — conclude il senatore De Vito — dovrebbero infine essere rese esecutive mediante decreto del Ministro per il Mezzogiorno, in modo da assicurare ad esse, mediante tale atto amministrativo, la necessaria certezza e definitività.

Il senatore Pirastu, riportandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale, si dichiara contrario all'emendamento predisposto dal senatore De Vito, non ritenendo opportuno attribuire al CIPE il potere di impartire direttive alle Regioni, in materia di loro competenza. Questo criterio, in particolare, non è accettabile per il piano straordinario per la Sardegna, le modificazioni del quale, a norma dell'emendamento De Vito, debbono seguire la stessa procedura di deliberazione da parte del CIPE.

Il senatore Iannelli illustra quindi due emendamenti quali prevedono il deferimento di una funzione consultiva sui progetti speciali ad una Commissione composta dai presidenti delle Giunte meridionali. L'obiettivo che il presentatore si prefigge è quello di snellire al massimo le procedure necessarie, evitando nel contempo la partecipazione dei presidenti regionali alle sedute del CIPE, dall'oratore ritenuta non ammissibile in considerazione della sua natura di organo di governo, al quale partecipano quindi solo i Ministri. L'esecuzione dei progetti deliberati dal CIPE e resi esecutivi con decreto del Ministro per il Mezzogiorno, dovrebbe infine, conclude il senatore Iannelli, essere affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha già dato prova di poter assolvere efficacemente a tale compito.

Il senatore Antonino Maccarrone dichiara di non condividere l'impostazione che al problema danno i rappresentanti della maggioranza perchè non tiene conto, a suo avviso, che le Regioni trovano il loro fondamento, al pari dello Stato, nella Costituzione, sulla quale si basa l'ordinamento repubblicano. Il rapporto tra Stato e Regioni non può pertanto essere precisato nelle sue articolazioni se non partendo dalla constatazione della comune matrice nella quale si radicano due soggetti di potestà pubbliche agenti nell'ambito del medesimo ordinamento. Queste premesse, prosegue l'oratore, giustificano la richiesta delle Regioni di porsi come soggetti attivi nel procedimento della programmazione economica; in particolare, il senatore Maccarrone ricorda il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, il quale al terzo comma stabilisce

che per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per la legge a singole Regioni contributi speciali. La legge sulla Cassa del Mezzogiorno, attualmente in discussione, va inquadrata, ad avviso dell'oratore, appunto nell'ambito della norma citata costituendo uno dei due poli attraverso i quali si può considerare il problema (quello cioè secondo il quale l'intervento straordinario deve essere affidato alle Regioni). D'altro canto, conclude il senatore Maccarrone, è da ricordare che ogni forma di intervento va ricondotta alla considerazione, condivisa da tutti gli oratori senza distinzione di provenienza politica, che la soluzione del problema meridionale si pone come obiettivo centrale e prevalente nella intera politica economica nazionale.

Interviene quindi il senatore Scardaccione, il quale ricorda che la funzione della Regione può ritenersi adeguatamente salvaguardata con l'attribuire ad essa un potere di iniziativa, nella fase iniziale dell'elaborazione dei progetti di intervento, secondo la proposta formulata nell'emendamento del senatore De Vito.

Il senatore Cifarelli dichiara di non condividere l'impostazione di chi voglia attribuire alla Regione una funzione autonoma in materia di programmazione, in base ad una presunta posizione di parità nei confronti dello Stato: sono queste, ad avviso dell'oratore, affermazioni che nessuna norma della Costituzione viene a suffragare.

Con cautela, inoltre, dichiara il senatore Cifarelli, devono prendersi in considerazione proposte le quali attribuiscono un esclusivo potere di iniziativa alle Regioni, poichè, com'è ovvio, esse non sono gli unici organi politicamente responsabili.

Il presidente Martinelli, ringraziando gli oratori per l'ampio dibattito sull'articolo 1, ricorda che l'esame del disegno di legge deve essere improrogabilmente esaurito entro la seduta di venerdì 2 luglio; egli pertanto invita i rappresentanti di tutti i Gruppi politici ad ultimare la formulazione degli emendamenti in modo che si possa procedere con la maggior speditezza possibile all'esame degli articoli.

Dopo che i senatori Scardaccione, Pirastu e De Vito hanno chiarito di concordare con l'invito del Presidente, il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 30 giugno, alle ore 18,30, giovedì 1° luglio alle ore 9,30 e alle ore 17,30, venerdì 2 luglio, alle ore 9,30 e alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, al quale verrà aggiunto, in sede referente, il disegno di legge n. 1711 (« Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli », d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri) e, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1710 (« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina », approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta termina alle ore 12,45.

LAVORO (10^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 25 GIUGNO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pozzar, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione e del premio di fine servizio » (1696), d'iniziativa dei senatori Tansini ed altri (*alla 1^a Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 » (1585) (*alla 3^a Commissione*);

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 24 giugno (5^a Commissione permanente: Finanze e tesoro), a pagina 38, seconda colonna, riga 15, anziché: « riforma ospedaliera », si legga « riforma sanitaria ».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30